



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 15/11/2007

*Protocollo:* 4957

*Rif.:*

*Allegati:* 1

Alle Direzioni regionali:

- LORO SEDI -

e, p.c.

All' Area centrale verifiche e controlli tributi  
doganali e accise – Laboratori chimici  
- SEDE -

All' Area centrale affari giuridici e contenzioso  
- SEDE -

All' Ufficio per la tariffa doganale per i dazi e per  
i regimi dei prodotti agricoli  
- SEDE -

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio e del Turismo  
via G. G. Belli, 2  
ROMA - Fax 06-5809425

All'Unione Italiana delle  
Camere di Commercio Industria  
Agricoltura e Artigianato  
piazza Sallustio, 21  
ROMA - Fax 06-78052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei  
Trasporti  
via Panama, 62  
ROMA - Fax 06-8415576

All'Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
corso Venezia, 47/49  
MILANO - Fax 02-7750329

Alla Camera di Commercio  
Internazionale – Sezione Italiana  
via XX Settembre, 5  
ROMA - Fax 06-4882677

Al Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali  
via XX Settembre, 3  
ROMA - Fax 06-42004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali  
ROMA - Fax 06-42004628

Alla Fedespedi  
via E. Cornalina, 19  
MILANO - Fax - 02-67072285

All'Anasped  
via Londra 7/9  
SEGRATE (MI)  
Fax 02-26929189

Associazione Nazionale Centri di Assistenza  
Doganale  
c/o CAD MESTIERI S.r.l.  
via dei Trasporti, 2/A  
CARPI (MO)  
Fax 059-657 044

**OGGETTO:** Commissione europea. Documento di lavoro TAXUD/741/2003-  
definitivo

Si trasmette, in allegato, la stesura definitiva del documento di lavoro TAXUD/741/2003, riguardante l'impatto dei regolamenti di classificazione tariffaria sulle disposizioni del codice doganale comunitario che disciplinano lo sgravio, il rimborso ed il recupero a posteriori dei dazi doganali.

Con tale documento, approvato dai membri del comitato del codice doganale – sezione rimborsi nel corso della seduta del 29 giugno 2007, la Commissione europea invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad applicare i principi in esso esposti.

Pertanto, sarà cura di codeste Direzioni regionali diramare ai dipendenti uffici il contenuto del citato documento di lavoro e vigilare sulla corretta applicazione dei principi in esso esposti, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
ing. Walter De Santis



**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
POLITICA DOGANALE

**Legislazione generale ed applicazione uniforme del diritto comunitario**

Bruxelles, 4.7.2007

**TAXUD/741/2003– DEFINITIVO**

Documento di lavoro

## **COMITATO DEL CODICE DOGANALE**

### **Sezione "rimborsi"**

**Impatto dei regolamenti di classificazione tariffaria sulle disposizioni del codice che disciplinano lo sgravio, il rimborso ed il recupero a posteriori dei dazi doganali**

(Questione sottoposta da un'amministrazione)

Il presente documento è stato approvato il 29 giugno 2007 per consenso dai membri del comitato del codice doganale - sezione "rimborsi".

Gli Stati membri sono invitati ad applicare i principi esposti in questo documento.

## **Impatto dei regolamenti di classificazione tariffaria sulle disposizioni del codice che disciplinano lo sgravio, il rimborso ed il recupero a posteriori dei dazi doganali**

Indice:

1. Questione sottoposta da un'amministrazione
2. Parere dei servizi della Commissione:
  - 2.1. Considerazioni generali
    - 2.1.1. Sui regolamenti di classificazione
    - 2.1.2. Sui regolamenti interpretativi
  - 2.2. Distinzione a seconda dei vari tipi di regolamento di classificazione
    - 2.2.1. Caso di un regolamento di classificazione che adotta una classificazione diversa da quella di un regolamento precedente, che esso modifica e/o abroga
      - 2.2.1.1. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale meno elevata**
      - 2.2.1.2. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale più elevata**
    - 2.2.2. Altri casi (mancanza di un regolamento di classificazione precedente)
      - 2.2.2.1. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale meno elevata**
      - 2.2.2.2. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale più elevata**
  - 2.3. Caso particolare: caso in cui l'operatore ha utilizzato un'informazione tariffaria vincolante (ITV)

\* \* \*

1. Questione sottoposta da un'amministrazione

La Commissione europea ha ricevuto da un'amministrazione la lettera seguente:

### **"Questione**

Applicazione uniforme da parte degli Stati membri dei regolamenti di classificazione tariffaria nel quadro delle disposizioni del codice relative al rimborso, allo sgravio ed al recupero a posteriori dell'obbligazione doganale.

### **Contesto**

La nostra linea di condotta è considerare che un regolamento che classifica un prodotto sotto una determinata voce tariffaria si applichi soltanto a partire dalla data di entrata in vigore di detto regolamento. Di conseguenza, quando un regolamento rimette in discussione la nostra classificazione, non accettiamo alcuna domanda di rimborso o sgravio, né procediamo al recupero a posteriori di qualunque obbligazione doganale in relazione ad importazioni realizzate prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

Tale approccio è stato recentemente contestato in una causa giudiziaria, nella quale un operatore ha chiesto un rimborso a titolo del regolamento (CE) n. 1201/2001 della Commissione per i tre anni precedenti la data di entrata in vigore di detto regolamento. Tale operatore ha espresso dubbi quanto alla compatibilità del nostro approccio con il codice e le sue disposizioni di applicazione e sostiene che esso differisce da quello adottato da altri Stati membri.

### **Considerazioni giuridiche**

La questione è stata trattata al paragrafo 10 delle conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-11/93 (Siemens Nixdorf), in cui si fa riferimento ad una memoria della Commissione secondo la quale i regolamenti di classificazione non possono essere applicati retroattivamente (cfr. causa "Biegi contro Hauptzollamt Bochum"). Tuttavia, la stessa memoria sembrerebbe suggerire che alcuni regolamenti di classificazione non farebbero che confermare una situazione preesistente (e dunque una classificazione che avrebbe dovuto essere applicata prima della data d'entrata in vigore del regolamento).

### **Conclusione**

Non abbiamo potuto ottenere una copia della memoria della Commissione relativa alla causa "Siemens Nixdorf", ma pare essa sostenga che esistono due tipi di regolamenti di classificazione:

- quelli che specificano criteri supplementari rispetto a quelli già noti per la classificazione in una data voce, come nella causa "Biegi", per i quali non dovrebbe essere prevista alcuna applicazione retroattiva;
- quelli che determinano la classificazione corretta utilizzando o interpretando criteri esistenti e per i quali dovrebbe essere prevista un'applicazione retroattiva nel quadro di domande di rimborso/sgravio o nel quadro di un recupero a posteriori dell'obbligazione doganale. Questa fattispecie è condizionata dall'esistenza di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) o altre ragioni atte a giustificare uno sgravio.

### **Domanda**

Desidereremmo conoscere il punto di vista della Commissione su quanto precede e ottenere conferma della correttezza del nostro approccio.

Gli scambi informali con altri Stati membri non ci hanno fornito un quadro chiaro della situazione. Chiediamo pertanto che la questione sia iscritta all'ordine del giorno della prossima riunione del comitato, sezione "regolamentazione doganale generale", in modo che si possa trovare un accordo generale fra gli Stati membri e garantire così l'attuazione uniforme di questi regolamenti di classificazione.

Se esistono divergenze tra gli Stati membri quanto al modo di attuare questi regolamenti di classificazione, proponiamo che il nostro approccio, consistente nell'applicarli soltanto a partire dalla loro data di entrata in vigore, diventi la norma generale."

## 2. Parere dei servizi della Commissione:

### 2.1. *Considerazioni generali*

#### 2.1.1. Sui regolamenti di classificazione

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, la Commissione, nell'ambito della procedura definita all'articolo 10 di questo stesso regolamento, adotta regolamenti di classificazione aventi lo scopo di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata della Comunità europea (NC). La NC si basa sul sistema mondiale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, detto "sistema armonizzato" (nel seguito: "SA"), di cui riprende le voci a sei cifre. Solo la settima e l'ottava cifra sono proprie alla NC.

L'SA è stato creato sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (nel seguito: "OMD") con una convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed approvata, a nome della Comunità, con decisione 87/369/CEE del Consiglio del 7 aprile 1987 relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento.

L'OMD pubblica regolarmente note esplicative relative all'SA ed emette pareri di classificazione. In mancanza di tali pareri o quando l'interpretazione data da questi sembra inconciliabile con i termini della voce della NC, o se questi superano manifestamente il potere discrezionale concesso all'OMD, compete al legislatore comunitario interpretare, per via regolamentare e sotto il controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee (nel seguito: "la CGCE" o "la Corte"), la nomenclatura per stabilire come deve essere applicata dalla Comunità. A tale scopo, il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci tariffarie di cui tenere conto per la classificazione di una determinata merce. Il potere della Commissione di adottare misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87 non comporta tuttavia l'autorizzazione a modificare il contenuto delle voci tariffarie stabilite sulla base dell'SA. La Comunità si è infatti impegnata, in virtù dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sull'SA, "a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato" (cfr. in tal senso la sentenza della Corte del 27.4.2006, Kawasaki, C-15/05, punto 35).

Un regolamento di classificazione della Commissione nel settore dell'SA (ovvero delle prime 6 cifre della nomenclatura) può quindi essere solo interpretativo. Se, investita di una controversia riguardante la classificazione adottata da un regolamento della Commissione, la Corte considerasse che quest'ultimo ha di fatto modificato il contenuto di una voce dell'SA (disponendo che un prodotto riconducibile a tale voce debba essere classificato sotto un'altra voce dell'SA), essa invaliderebbe il regolamento. Sarebbe come

se quest'ultimo non fosse mai esistito, in quanto avrebbe violato gli impegni internazionali della Comunità.

Per contro, nel quadro delle sottovoci della NC (7° e 8° cifra), la Commissione dispone di maggiore margine di manovra e può adottare sia regolamenti puramente interpretativi sia regolamenti che precisino requisiti complementari per classificare un prodotto in una determinata voce della NC. In quest'ultimo caso, il regolamento di classificazione ha carattere normativo.

I regolamenti che hanno carattere interpretativo possono di norma applicarsi al passato; per contro, un regolamento avente carattere normativo sarà applicato soltanto per il futuro.

Poiché la questione del rimborso, dello sgravio o del recupero a posteriori dell'obbligazione doganale si pone soltanto per i regolamenti aventi carattere interpretativo, le considerazioni seguenti riguarderanno soltanto lo studio degli effetti di questi ultimi.

#### 2.1.2. Sui regolamenti interpretativi

Secondo i servizi della Commissione, l'impatto di un regolamento di classificazione non può essere fundamentalmente diverso da quello di una sentenza di classificazione della Corte.

Sebbene i regolamenti di classificazione non abbiano, da un punto di vista giuridico, effetto retroattivo, l'esattezza della classificazione che impongono dipende da fatti e norme di diritto applicabili non soltanto per il futuro, ma anche in passato.

In altri termini, tali regolamenti di classificazione possono essere presi in considerazione per l'interpretazione della NC anche per il periodo precedente alla loro adozione.

Quando un regolamento di classificazione è stato adottato dalla Commissione e alla CGCE viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità della classificazione ivi operata, la Corte esamina se la voce della NC interessata includa effettivamente il prodotto in oggetto. Se così è, essa conferma la validità del regolamento di classificazione e lascia alle giurisdizioni nazionali il compito di applicarlo. Si considera pertanto che la classificazione operata dal regolamento è corretta e che il prodotto deve effettivamente essere classificato alla voce ivi indicata (cfr. ad esempio la sentenza della CGCE nella causa C-164/95 Eru Portuguesa). In caso contrario, la Corte dichiarerebbe non valido il regolamento di classificazione in questione (cfr. ad esempio la sentenza della CGCE nella causa C-15/05 Kawasaki).

Per esaminare le conseguenze dell'adozione di un regolamento di classificazione nei confronti del recupero a posteriori, dello sgravio e del rimborso di dazi doganali, è utile operare una distinzione a seconda dei vari tipi di regolamento di classificazione.

#### 2.2. *Distinzione a seconda dei vari tipi di regolamento di classificazione*

È necessario fare una distinzione tra i "nuovi" regolamenti di classificazione (assenza di regolamento di classificazione precedente) e quelli che modificano o abrogano un regolamento di classificazione precedente.

2.2.1. Caso di un regolamento di classificazione che adotta una classificazione diversa da quella di un regolamento precedente, che esso modifica e/o abroga

La modifica o l'abrogazione di un regolamento di classificazione interviene in particolare per tenere conto di elementi che non erano stati presi in considerazione in occasione dell'adozione del regolamento modificato o abrogato (cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 1966/2005) o per precisare le ragioni che inducono a classificare un prodotto sotto una determinata voce (cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 2197/1999).

Occorre distinguere a seconda che la classificazione specificata nel regolamento di classificazione determini un'obbligazione doganale più elevata o meno elevata di quella derivante dal regolamento che esso modifica o abroga.

2.2.1.1. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale meno elevata**

\*Principio

**Il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali**, su richiesta del debitore o su iniziativa delle autorità doganali, è **possibile, nell'arco di un periodo di tre anni, sulla base dell'articolo 236 del codice doganale**.

È il caso, ad esempio, di un regolamento che classifica prodotti sotto una voce tariffaria che comporta un dazio applicabile del 5%, mentre il regolamento abrogato classificava gli stessi prodotti in un'altra voce tariffaria che comportava un dazio applicabile del 10%.

\* Eccezione.

Si può derogare al principio sopra enunciato per ragioni particolari, che derivano, ad esempio, dal principio di non retroattività delle conclusioni contenute nelle relazioni dell'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio. In questo caso il nuovo regolamento vi farà esplicitamente riferimento nei suoi considerando e nel suo dispositivo. Si veda, ad esempio, il regolamento (CE) n. 949/2006 della Commissione del 27.6.2006 (GU n. L 174 del 28.6.2006, pagina 3), il cui articolo 3 stabilisce che "il presente regolamento [...] non ha effetto retroattivo né fornisce un orientamento interpretativo su base retroattiva" (cfr. altresì il considerando 9 di questo regolamento).

2.2.1.2. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale più elevata**

Esempio

Un primo regolamento di classificazione ha classificato un prodotto sotto una voce tariffaria che comporta un dazio doganale dell'1%. Tale regolamento è abrogato da un secondo regolamento di classificazione che classifica il prodotto sotto una voce tariffaria che comporta un dazio doganale del 5%.

Commento:

I principi di legalità, certezza giuridica e protezione della fiducia legittima degli operatori che hanno beneficiato per un certo periodo di una classificazione tariffaria che permetteva loro di pagare un importo di dazi doganali meno elevato si oppongono al



fatto che le autorità doganali applichino dazi doganali più alti (cioè quelli risultanti dal secondo regolamento).

*A contrario* e sempre nel quadro dello stesso esempio, gli operatori che, per il periodo di validità del primo regolamento, hanno dichiarato il prodotto interessato sotto una voce che comporta un dazio doganale di oltre l'1% possono, anche dopo l'entrata in vigore del secondo regolamento, ottenere un rimborso o uno sgravio dei dazi corrispondente alla differenza tra l'importo determinato sulla base dell'aliquota superiore all'1% dichiarata e quello determinato sulla base dell'aliquota dell'1% risultante dal primo regolamento. In effetti, per il periodo che precede l'entrata in vigore del secondo regolamento, è possibile che degli operatori che avevano pagato dazi sulla base di un'aliquota di oltre l'1% abbiano chiesto ed ottenuto il rimborso dei dazi doganali sulla base dell'articolo 236 del codice doganale invocando il primo regolamento. Poiché il primo regolamento è stato abrogato con effetto alla data di entrata in vigore del secondo, gli operatori potrebbero ancora fondare una domanda di rimborso di dazi pagati prima dell'entrata in vigore del secondo regolamento invocando il primo regolamento, a condizione naturalmente che la loro domanda sia ammissibile ai sensi dell'articolo 236 del codice doganale, cioè in particolare che rispetti il termine di tre anni fissato al paragrafo 2.

#### 2.2.2. Altri casi (mancanza di un regolamento di classificazione precedente)

I principi che hanno condotto alla classificazione tariffaria adottata nel regolamento di classificazione erano già applicabili in passato e possono pertanto essere invocati dagli operatori economici in relazione ad operazioni che hanno generato un'obbligazione doganale anteriormente alla sua adozione (ovviamente non "prescritta"). Si veda a titolo di esempio la causa C-11/93 (Siemens Nixdorf).

I servizi della Commissione considerano possibili gli scenari seguenti.

##### 2.2.2.1. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale meno elevata**

###### Esempio

Alcune autorità doganali hanno classificato un prodotto sotto una voce tariffaria che comporta un dazio del 10%. Un regolamento di classificazione intervenuto successivamente classifica questo stesso prodotto sotto un'altra voce tariffaria che comporta un dazio del 5%. Poiché il regolamento di classificazione non fa che consolidare una situazione preesistente alla sua entrata in vigore, il rimborso (o lo sgravio) dei dazi è possibile.

###### Commento:

Occorre far riferimento al documento di lavoro TAXUD/1666/2002 "Linee direttrici riguardanti la gamma dei prodotti considerati ed il rimborso dei dazi nella sentenza C-463/98 (Cabletron)" del 12 febbraio 2002.

Secondo i servizi della Commissione, l'approccio considerato adeguato a seguito di una sentenza della CGCE o del Tribunale di primo grado (TPG) dovrebbe essere altresì applicabile a seguito dell'entrata in vigore di un regolamento di classificazione. In altri termini, **il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali**, su richiesta del debitore o su iniziativa delle autorità doganali, **è possibile, nell'arco di un periodo di tre anni, sulla base dell'articolo 236 del codice doganale.**

### 2.2.2.2. La classificazione specificata nel regolamento di classificazione determina un'**obbligazione doganale più elevata**

Occorre distinguere due casi:

- Operatori che hanno pagato dazi di importo inferiore a quello derivante dal regolamento di classificazione tariffaria.

Le autorità doganali avviano il recupero dell'importo dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale. Tuttavia, la non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali è giustificata quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale.

Il "Documento informativo sull'applicazione degli articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 239 del codice doganale comunitario", che si trova nel sito Internet della DG TAXUD ([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/about/welcome/index\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_fr.htm)), contiene parecchi esempi in cui, tenuto conto delle circostanze, la contabilizzazione è giustificata o meno.

Inoltre, in molte occasioni la Commissione ha esaminato casi di questo tipo trasmessi dagli Stati membri:

- casi in cui la non contabilizzazione è stata considerata giustificata: REC 6/96 e REC 09/03;

- caso in cui il recupero a posteriori è stato considerato giustificato: REM 5/97

- Operatori ai quali sono stati applicati dazi di importo identico a quello derivante dal regolamento di classificazione tariffaria, mentre dazi di importo inferiore a quello derivante da tale regolamento sono stati applicati ad altri operatori in virtù di una decisione di non contabilizzazione a posteriori dei dazi sulla base dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale.

Il fatto che questi operatori abbiano pagato dazi più elevati di altri operatori che hanno versato dazi di importo inferiore a quello derivante dal regolamento di classificazione tariffaria non permette il rimborso o lo sgravio dei dazi sulla base dell'articolo 236 del codice doganale nella misura in cui questi dazi erano legalmente dovuti. Questo fatto non può neppure essere invocato come costitutivo di una situazione particolare. Naturalmente, se venissero presentati altri elementi, la situazione sarebbe oggetto di possibile analisi alla luce dell'articolo 239 del codice doganale.

### 2.3. *Caso particolare: caso in cui l'operatore ha utilizzato un'informazione tariffaria vincolante (ITV)*

L'utilizzo di una ITV da parte di un operatore economico che ne è il titolare costituisce un caso specifico. In tale situazione, occorre distinguere i casi seguenti:

- La classificazione specificata in un regolamento di classificazione corrisponde a quella specificata nell'ITV e determina pertanto la stessa obbligazione doganale: la ITV resta valida e l'obbligazione doganale non cambia.
- La classificazione specificata in un regolamento di classificazione differisce da quella specificata nella ITV e determina:

- un'obbligazione doganale meno elevata: la ITV cessa di essere valida a partire dalla data di pubblicazione del regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le operazioni passate, è possibile un rimborso o uno sgravio dei dazi doganali, su richiesta del debitore o su iniziativa delle autorità doganali, conformemente all'articolo 236 del codice doganale;

- un'obbligazione doganale più elevata: la ITV cessa di essere valida a partire dalla data di pubblicazione del regolamento, ma può continuare ad essere invocata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del codice doganale, per un periodo di 3 mesi. Un recupero dei dazi doganali non è possibile tenuto conto della certezza giuridica che la ITV dà all'operatore. Il trattamento favorevole si conclude con la fine della validità della ITV o del periodo di grazia previsto dal regolamento di classificazione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del codice doganale.

\* \* \*

Le delegazioni troveranno in allegato la lettera del 29 maggio 1996 indirizzata dalla Commissione agli Stati membri (documento n. 1428).

Tale lettera, nonché qualsiasi altra presa di posizione precedente contraria al presente documento, deve essere considerata nulla e inesistente.